



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 58° J. F. KENNEDY**

Sede degli Uffici di Presidenza e Segreteria: Via Monte Rosa, 149 C.A.P. 80144 NAPOLI
CODICE MECCANOGRAFICO: NAIC8CM004, C.F. 80025520638;
AMBITO TERRITORIALE CAMPANIA NA-13

Recapito E-mail: NAIC8CM004@istruzione.it; Recapito Posta Elettronica Certificata: NAIC8CM004@pec.istruzione.it
Indirizzo Sito Web: <https://www.ic58jfkennedy.edu.it>; Tel. 0815438314

Prot. 5887/1.1

Napoli, 10/4/2025

**Ai Docenti IRC con contratto a tempo indeterminato
E p. c. All'Ufficio di Segreteria**

Oggetto: Divulgazione Note USR Campania in merito a Docenti IRC (Mobilità e Graduatorie per individuazione eventuali casi di sovrannumerarietà a. s. 2025-2026), con correlati Allegati

Si divulga quanto in oggetto in riferimento ai Docenti IRC con contratto a tempo indeterminato.

A tale proposito, si fa presente che eventuali Domande di Mobilità andranno formulate dai Docenti entro il 17 aprile 2025 e trasmesse dalla Scuola all'Ufficio Scolastico entro il 18 aprile 2025.

Si evidenzia inoltre che, al fine di consentire all'Ufficio Scolastico di formulare le Graduatorie finalizzate all'eventuale individuazione di Docenti IRC in condizione di sovrannumerarietà per il prossimo a. s. 2025-2026, si richiede ai Docenti IRC con contratto a tempo indeterminato titolari presso Questa Scuola di fornire i dati utili, con particolare attenzione per i dati eventualmente nuovi rispetto alle Graduatorie formulate nello scorso anno scolastico, tenendo presente il CCNI Mobilità e l'OM Mobilità Docenti IRC, già divulgati con apposita Comunicazione tramite il Sito Web della Scuola. Si allega il Modello da compilare.

La Scheda recante i dati utili e gli eventuali nuovi dati andrà prodotta all'Ufficio di Presidenza entro il 30 aprile 2025; entro la medesima data andrà prodotta all'Ufficio di Presidenza, per iscritto, la Dichiarazione circa il mancato sussistere di nuovi/ulteriori dati da segnalare. Si raccomanda di rispettare il termine temporale indicato, dovendo la Scuola provvedere all'acquisizione e al controllo dei dati prima di effettuare la trasmissione degli stessi all'Ufficio Scolastico entro il 6 maggio 2025.

Gli Uffici di Presidenza e Segreteria restano a disposizione per eventuali richieste di ulteriori informazioni e chiarimenti.

Il Dirigente Scolastico

Prof. ssa Carmela Mannarelli

Carmela Mannarelli

Napoli, 10 aprile 2025





Rot. 3676/1.4
del 06/3/2025

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Direzione Generale - Via Ponte della Maddalena, 55 - 80142 Napoli
pec: drca@postacert.istruzione.it - email: direzione-campania@istruzione.it

UFFICIO I

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti e Scuole di ogni ordine e
grado della Regione Campania
LORO SEDI

**Oggetto: Mobilità territoriale e professionale A.S. 2025/2026
INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA (IRC).**

Si comunica che con l'allegata O.M. prot. 37 del 28.02.2025 è stata disciplinata la mobilità degli insegnanti di religione cattolica per l'A.S. 2025/2026.

Possono partecipare alla mobilità territoriale a domanda per transitare nel contingente di **diocesi diversa** da quella di appartenenza (nella **stessa regione** di titolarità) gli insegnanti IRC che con l'anno scolastico 2024/25, hanno maturato almeno 2 (due) anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.

Possono partecipare alla mobilità territoriale a domanda per acquisire la titolarità in **altra regione**, con conseguente assegnazione al contingente di **altra diocesi**, gli insegnanti IRC che con l'anno scolastico 2024/25, hanno almeno 3 (tre) anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.

Possono partecipare alla mobilità professionale dal **settore formativo infanzia/primaria** al **settore formativo scuola secondaria I/II grado**, gli insegnanti IRC che hanno superato il periodo di prova, siano in possesso dell'idoneità concorsuale e dell'idoneità ecclesiastica rilasciata dall'ordinario diocesano competente per il settore formativo richiesto.

La presentazione delle domande è prevista **dal 21 Marzo al 17 Aprile 2025**; la revoca delle domande entro il **22 Maggio 2025**; la pubblicazione dei movimenti il **30 Maggio 2025**.

Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia non venga richiesta per gravi sopravvenuti motivi, debitamente comprovati, e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.


Gli insegnanti di religione cattolica dovranno indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte, a pena di annullamento dell'istanza, in conformità agli appositi modelli pubblicati sul sito del MIM nella sezione *Mobilità* e corredate dalla relativa documentazione, all'U.S.R. della regione di titolarità e trasmettere le stesse, utilizzando le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. PEC), al dirigente dell'istituzione scolastica presso la quale prestano servizio.

Tenuto conto che è prevista una gestione non automatizzata della procedura, le domande di mobilità territoriale e professionale pervenute entro il 17 aprile p.v. così come da ordinanza, **DOVRANNO ESSERE TRASMESSE DAI DIRIGENTI SCOLASTICI ENTRO IL 18 APRILE 2025 ESCLUSIVAMENTE** al seguente indirizzo PEO:

drca.ufficio1@istruzione.it

Le SS. VV. avranno cura di comunicare la presente nota al personale interessato.

IL DIRIGENTE
Annabella ATTANASIO



Firmato digitalmente da
ANNABELLA ATTANASIO
C = IT
O = Ministero dell'Istruzione e del Merito



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Direzione Generale - Via Ponte della Maddalena, 55 - 80142 Napoli
pec: drca@postacert.istruzione.it - email: direzione-campania@istruzione.it

DIREZIONE GENERALE

Prot. 3678 / 1.1
del 06/3/2025

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti e Scuole di ogni ordine e
grado della Regione Campania
LORO SEDI

**Oggetto: Insegnanti Religione Cattolica (I.R.C.)
Graduatoria soprannumerari A.S. 2025/26.**

Come noto, per gli insegnanti di religione cattolica non si dà luogo alla compilazione e pubblicazione di graduatorie d'istituto, ma si procede ugualmente all'attribuzione di un punteggio sulla base delle tabelle allegate al contratto collettivo nazionale integrativo, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio.

Con riferimento all'art. 10, commi 3 e 4, dell'O.M n. 37 datata 28.02.2025, si precisa che, ai fini della compilazione dell'annuale graduatoria regionale articolata su base diocesana, allo scopo di **individuare il personale eventualmente in esubero, tutti i docenti di religione cattolica sono tenuti a presentare alle scuole presso cui prestano servizio la scheda per la valutazione dei titoli**, secondo quanto disposto dalla predetta Ordinanza e dal C.C.N.I..

Le domande devono essere presentate al Dirigente dell'istituzione scolastica presso la quale i docenti prestano servizio.

Al fine di agevolare l'acquisizione dei dati utili per la formazione della graduatoria, le istituzioni scolastiche invieranno a questa Direzione Generale all'indirizzo drca.ufficio1@istruzione.it entro il **06.05.2025** **esclusivamente** le schede dei docenti neo immessi in ruolo nell'a.s. 2024/25 nonché quelle dei docenti per i quali si sono verificati *eventi modificativi del punteggio già assegnato* nella graduatoria relativa all' a.s. 2024/2025, con particolare riferimento alle precedenze di cui all'art. 13 ed ai punteggi indicati nelle tabelle allegate al CCNI, al fine di consentire di variare la graduatoria epigrafata in modo coerente con la situazione attuale del docente.

Le schede non trasmesse resteranno agli atti della scuola ed a disposizione di questo ufficio, per ogni utile valutazione e controllo.

Pertanto, al fine di snellire l'attività amministrativa, questo Ufficio provvederà ad aggiornare le graduatorie già esistenti aggiungendo, al punteggio assegnato in precedenza, quello relativo all' a.s. 2023/2024 derivante dall'anzianità di servizio (ruolo e continuità), non essendo valutabile l'anno in corso.


Non è attribuibile, altresì, il punteggio per le esigenze di famiglia di cui all'allegato 2 - tabella A - A2 - lett. A, C.C.N.I. mobilità.

Tale graduatoria, articolata per ambiti diocesani, è utile anche per l'individuazione del punteggio ai fini delle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria per l'A.S. 2025/2026.

La pubblicazione della graduatoria è prevista per il **22.05.2025**.

IL DIRIGENTE

Annabella ATTANASIO



Firmato digitalmente da
ANNABELLA ATTANASIO
C = IT
O = Ministero dell'Istruzione e del
Merito

**MOBILITÀ DEL PERSONALE
INSEGNANTE RELIGIONE CATTOLICA
DELLA SCUOLA PER L'A.S. 2025/2026**

ALLEGATO D

dichiarazione dell'anzianità di servizio per mobilità a domanda

(per gli insegnanti della scuola infanzia e primaria)

Dichiaro sotto la mia responsabilità:

1. di aver assunto effettivo servizio nel ruolo di attuale appartenenza dal per effetto del concorso riservato per esami e titoli a posti di insegnante di religione cattolica (legge 186/2003; DDG 2 febbraio 2004); di aver usufruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni; di avere, quindi, una anzianità di servizio di ruolo, escluso l'anno in corso, valutabile ai sensi del titolo A1 lettera a) e a1) della tabella, di anni,
di cui:

A)	anno scolastico	dal	al	scuola
anni di servizio prestato successivamente alla nomina in ruolo (1)				
anni.... derivati da retroattività giuridica della nomina coperti da effettivo servizio nel ruolo di appartenenza (1)				

B) n. anni di servizio di ruolo effettivo dopo la nomina in ruolo di appartenenza in scuole o plessi situati in piccole isole

anno scolastico	dal	al	Scuola

C) n. anni di servizio di ruolo effettivo dopo la nomina in ruolo di appartenenza in scuole o plessi situati in paesi in via di sviluppo

anno scolastico	dal	al	Scuola

I periodi indicati nei precedenti punti a), b), c) si sommano e vanno riportati nella casella 1 del modulo domanda.

- 2) di aver maturato, anteriormente al servizio di ruolo effettivo di cui al precedente punto 1, la seguente anzianità (2):

	anno scolastico	dal	al	scuola
a) retroattività giuridica della nomina NON coperta da effettivo servizio (3)				
b) servizio prestato nel ruolo del personale educativo e/o nel ruolo della scuola infanzia/primaria diverso da quello di appartenenza				

di avere quindi una anzianità di servizio valutabile ai sensi del Titolo A1 lettera B) della tabella di anni

(da riportare nella casella 2 dei moduli domanda)

3) di aver prestato in possesso del prescritto titolo di studio, i seguenti servizi pre-ruolo riconoscibili ai sensi dell'art. 485 del decreto legislativo n.297 del 16.4.94.(4)

a)

anno scolastico	dal	al	scuola	note di qualifica	diritto di retribuzione extra (sì o no) (v. nota 4a)

b) di aver prestato servizio militare di leva o per richiamo a servizio equiparato (5) alle condizioni e con il possesso dei requisiti previsti dall'art.485 del decreto legislativo n.297 del 16.4.94 per il seguente periodo (6)

c) di aver prestato servizio in ruolo diverso da quello di attuale appartenenza per un numero di anni

d) di aver prestato n. anni di servizio pre-ruolo in scuole o plessi situati nelle piccole isole.

I periodi indicati alle precedenti lett. a), b), c), d) assommano, quindi, complessivamente ad anni

(tale numero va riportato nella casella n. 3 del modulo domanda).

4) di aver prestato servizio in scuole uniche o di montagna (pluriclassi):

a) servizio di ruolo comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza

dal	Al	anni	Mesi	Giorni
	totale			

di avere, quindi, una anzianità di servizio di ruolo in scuole uniche o di montagna pari ad anni

b) servizio pre-ruolo

Dal	al	anni	mesi	Giorni
	totale			

di avere, quindi, una anzianità di servizio pre-ruolo in scuole uniche o di montagna pari ad anni

(da riportare nell'apposito riquadro della casella 4 del modulo domanda per la scuola primaria)

5) di aver prestato servizio in scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o in classi differenziali o su posti di sostegno.

a) servizio di ruolo comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza

Dal	al	anni	mesi	giorni
	totale			

di avere, quindi una anzianità di servizio di ruolo in scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o in classi differenziali o posti di sostegno pari ad anni

(da riportare nell'apposito riquadro della casella 5 dei moduli domanda, qualora il trasferimento o il passaggio sia richiesto per scuole speciali o su posti di sostegno)

b) servizio pre-ruolo

Dal	al	anni	mesi	giorni
	totale			

di avere, quindi una anzianità di servizio pre-ruolo in scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o in classi differenziali o posti di sostegno pari ad anni*(da riportare nell'apposito riquadro della casella 5 dei moduli domanda, qualora il trasferimento o il passaggio sia richiesto per scuole speciali o su posti di sostegno)*

6) di aver prestato servizio di ruolo a partire dall'a.s. 1992/93 e fino all'a.s. 1997/98, come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera

a) servizio di ruolo per la lingua straniera effettivamente prestato nell'ambito del plesso o circolo di titolarità

dal	al	anni	mesi	giorni
	totale			

di avere, quindi una anzianità di servizio di ruolo effettivamente prestato, a partire dall'a.s. 1992/93 e fino all'a.s. 1997/98, come "specialista" della lingua straniera pari ad anni *(da riportare nell'apposito riquadro della casella 7 dei moduli domanda per la scuola primaria), nel plesso o circolo di titolarità;*

b) servizio di ruolo effettivamente prestato al di fuori del plesso o circolo di titolarità

Dal	al	anni	mesi	giorni
	totale			

di avere, quindi una anzianità di servizio di ruolo effettivamente prestato, a partire dall'a.s. 1992/93 e fino all'a.s.1997/98, come "specialista" della lingua straniera pari ad anni
(da riportare nell'apposito riquadro della casella 7 del modulo domanda per la scuola primaria) fuori del plesso o circolo di titolarità.

data

firma del docente

ALLEGATO D

Dichiarazione dell'anzianità di servizio per mobilità a domanda (per gli insegnanti della scuola secondaria di I e II grado)

Dichiaro sotto la mia responsabilità:

1) di aver assunto effettivo servizio nel ruolo di attuale appartenenza dal per effetto del concorso riservato per esami e titoli a posti di insegnante di religione cattolica (legge 186/2003; DDG 2 febbraio 2004; di aver usufruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni; di avere, quindi, una anzianità di servizio di ruolo, escluso l'anno in corso, valutabile ai sensi del Titolo A1 lettera a) ed a1) della tabella, di anni

di cui:

A)	anno scolastico	dal	al	scuola
anni... di servizio prestato successivamente alla nomina in ruolo (1)				
anni... derivati da retroattività giuridica della nomina coperti da effettivo servizio nel ruolo di appartenenza (1)				

B) n... anni di servizio di ruolo effettivo dopo la nomina in ruolo di appartenenza in scuole o plessi situati in piccole isole

anno scolastico	Dal	al	scuola

C) n. ... anni di servizio effettivo di ruolo dopo la nomina in ruolo di appartenenza in scuole o plessi situati in paesi in via di sviluppo

anno scolastico	Dal	al	scuola

I periodi indicati nei precedenti punti a), b), c) si sommano e vanno riportati nella casella 1 del modulo domanda.

2) di aver maturato, anteriormente al servizio di ruolo effettivo di cui al precedente punto 1, la seguente anzianità (2):

	anno scolastico	dal	al	scuola
a) decorrenza giuridica della nomina NON coperta da effettivo servizio (3)				
b) servizio prestato in ruolo della istruzione secondaria diverso da quello di attuale appartenenza				
c) servizio prestato in ruolo della istruzione secondaria diverso da quello di attuale appartenenza in scuole/istituti situati nelle piccole isole				
d) servizio prestato nel ruolo degli assistenti universitari				
e) servizio prestato nel ruolo del personale educativo				
f) servizio prestato nel ruolo del personale direttivo dei convitti nazionali				

di avere quindi una anzianità di servizio valutabile ai sensi del Titolo A1 lettere b) e b1)
(da riportare nella casella 2 dei moduli domanda)

3) a) di aver prestato in possesso del prescritto titolo di studio, i seguenti servizi pre-ruolo, riconoscibili ai sensi dell'art. 485 del decreto legislativo n.297 del 16.4.94 (4).

anno scolastico	Dal	al	scuola	note di qualifica	diritto di retribuzione extra (si o no) (v. nota 4a)

* per la valutazione dei servizi nei corsi cracis è necessaria l'attribuzione della qualifica in conformità a quanto precisato nella c.m. n. 256 del 4/10/1977.

b) di aver prestato servizio militare di leva o per richiamo a servizio equiparato (5) alle condizioni e con il possesso dei requisiti previsti dall'art.485 del decreto legislativo n. 297 del 16.4.94 per il seguente periodo (6)

c) di aver prestato servizio nel ruolo degli insegnanti di scuola dell'infanzia e/o primaria per un numero di anni

d) di aver prestato n. anni di servizio pre-ruolo in scuole/istituti situati nelle piccole isole

i periodi indicati alle precedenti lett. a), b), c), d) assommano, quindi, complessivamente ad anni

(tale numero va riportato nella casella n. 3 del modulo domanda).

4) di aver prestato servizio in scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o in classi differenziali o su posti di sostegno o su d.o.s..

a) servizio di ruolo comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza

dal	al	anni	mesi	giorni
	totale			

di avere, quindi una anzianità di servizio di ruolo in scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o in classi differenziali o su posti di sostegno pari ad anni

(da riportare nell'apposito riquadro della casella 5 dei moduli domanda, qualora il trasferimento o il passaggio sia richiesto per scuole speciali o su posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado; da riportare nell'apposito riquadro della casella 6 dei moduli domanda qualora il trasferimento o il passaggio di cattedra sia richiesto per le d.o.s. della scuola secondaria di secondo grado ovvero nell'apposito riquadro della casella 5 del modulo domanda qualora il passaggio di ruolo sia richiesto per le d.o.s. della scuola secondaria di secondo grado).

c) servizio pre-ruolo

dal	Al	anni	mesi	giorni
	Totale			

di avere, quindi una anzianità di servizio pre-ruolo in scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o in classi differenziali o posti di sostegno o su d.o.s. pari ad anni

(da riportare nell'apposito riquadro della casella 5 dei moduli domanda, qualora il trasferimento o il passaggio sia richiesto per scuole speciali o su posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado; da riportare nell'apposito riquadro della casella 6 dei moduli domanda qualora il trasferimento o il passaggio di cattedra sia richiesto per le d.o.s. della scuola secondaria di secondo grado ovvero nell'apposito riquadro della casella 5 del modulo domanda qualora il passaggio di ruolo sia richiesto per le d.o.s. della scuola secondaria di secondo grado).

data

firma del docente

NOTE ALL'ALLEGATO D

-
- (1) ai fini della valutazione dell'anno, l'interessato dovrà aver prestato almeno 180 giorni di servizio (Allegato 2 valutazione dell'anzianità di servizio del CCNI sulla mobilità)
 - (2) i servizi riportati nel presente punto devono riferirsi a periodi non dichiarati nel precedente punto 1. Nel computo dell'anzianità di servizio vanno detratti i periodi di aspettativa senza assegni.
 - (3) la presente voce va compilata solo se la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di attuale appartenenza è anteriore a quella della decorrenza economica, e non è coperta da effettivo servizio. La retrodatazione giuridica della nomina operata per effetto di un giudicato va invece indicato nel precedente punto 1.
 - (4) il servizio pre-ruolo nelle scuole secondarie è valutato se prestato in scuole statali o pareggiate o in scuole annesse ad educandati femminili statali. Il servizio pre-ruolo nelle scuole primarie è valutabile se prestato nelle scuole statali o parificate o in scuole annesse ad educandati femminili statali. È valutabile anche il servizio prestato nelle scuole popolari, sussidiarie o sussidiate. Si ricorda, inoltre, che gli anni di servizio pre-ruolo sono valutabili se prestati alla seguente condizione:
per gli anni scolastici dal 1974/75 l'insegnante deve aver prestato servizio per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle attività educative.
 - (5) depennare la dicitura che non interessa.
 - (6) il servizio militare di leva o equiparato va valutato ai sensi dell'art. 485 del decreto legislativo n. 297 del 16.4.94, nella misura prevista nelle note comuni alle tabelle a domanda e d'ufficio allegate al CCNI per il servizio pre-ruolo. Detto servizio è valutabile solo se prestato, col possesso del prescritto titolo di studio, in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA REGIONALE SU BASE DIOCESANA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI RELATIVAMENTE ALL'ORGANICO DI DIRITTO A.S. 2025/26

La presente scheda è tratta dall'Allegato 2 Tabella A) del CCNI mobilità

Spett.le _____

Per il tramite del Dirigente dell'Istituto

Il/La sottoscritto/a nato/a a
(prov.....), il residente in
Via
insegnante a tempo indeterminato di scuola dell'infanzia/primaria – secondaria di I grado/II grado,
classe di concorso religione cattolica, diocesi di titolarità, in servizio presso la
scuola di, ai sensi
del D.P.R. 28.12.2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa), come modificato dall'art. 15 della legge 16.01.2003 n° 3 e
dall'art. 15, comma 1 della legge 183/2011, consapevole delle responsabilità civili e penali cui va
incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria responsabilità,
ai fini della compilazione della graduatoria regionale su base diocesana prevista dall'art.10, commi
3 e 4 dell'O.M. di riferimento per la mobilità degli insegnanti di religione cattolica.

ANZIANITÀ DI SERVIZIO
Allegato 2 - Tabella A) A1)

	Da compilare a cura dell'interessato	Riservato al controllo dell'Amministrazione
A) per ogni anno di servizio comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (1) (*):		
A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza (1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3), in aggiunta al punteggio di cui al punto A) (*):		
B) per ogni anno di servizio pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, prestato nel medesimo ruolo di titolarità (4) (*): per ogni anno di servizio sia di ruolo che di pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, prestato in ruolo diverso da quello di attuale titolarità, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera (4) (*):		

<p>B1) per ogni anno di servizio pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, prestato nel medesimo ruolo di titolarità, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) (*):</p> <p>per ogni anno di servizio sia di ruolo che di pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, prestato in ruolo diverso da quello di attuale titolarità, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) (*):</p>		
<p>C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di precedente incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1))</p> <p>N.B.: si veda la nota (5 bis) anche relativamente al punto C0) (*):</p>		

(*) Per i punteggi e per i riferimenti alle note si veda l'Allegato 2 Tabella A) A1) allegata al CCNI 2025.

ESIGENZE DI FAMIGLIA (6)(7) (*)
Allegato 2 - Tabella A) A2)

	Da compilare a cura dell'interessato	Riservato al controllo dell'Amministrazione
A) per ricongiungimento al coniuge/ nel caso di docenti senza coniuge per ricongiungimento ai genitori o ai figli (*)		
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8) (*)		
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni,		

ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro (*)		
D) per la cura e l'assistenza dei figli disabili fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto, esclusivamente alle condizioni di cui ai punti a, b e c della nota sub 9. (*)		

Precedenze Art. 13 del CCNI (*)		
---	--	--

(*) Per i punteggi e per i riferimenti alle note si veda l'Allegato 2 Tabella A) A1 allegata al CCNI 2025.

TITOLI GENERALI (15) (17)
Allegato 2 -Tabella A) A3)

TITOLI	Da compilare a cura dell'interessato	Riservato al controllo dell'Amministrazione
A) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10) (*)		
B) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle		

<p>università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente</p> <p>- per ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso) (*)</p>		
<p>C) per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12) (*)</p>		
<p>D) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13) previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14)</p> <p>- per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici) (*)</p>		
<p>E) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017 – L. n. 228/2012)</p>		

conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12) (*)		
F) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) (*)		
G) per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università (16) (*)		
M) CLIL di Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato esclusivamente da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale del 30 settembre 2011. NB: il certificato viene rilasciato solo a chi <ul style="list-style-type: none"> • è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2) • ha frequentato il corso metodologico ha sostenuto la prova finale. (*)		
N) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica esclusivamente presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. NB: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale (*)		

N.B. I titoli generali relativi alla Tabella A) A3) anche se cumulabili tra di loro, sono valutabili fino ad un massimo di punti 10.

(*) Per i punteggi e per i riferimenti alle note si veda l'Allegato 2 Tabella A) A1) allegata al CCNI 2025.